

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 14257/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14257 del 2025, proposto da

Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli Società Cooperativa A R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Spinelli e Gianfranco Todaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefano Francioni Produzioni S.r.l.S., Nuova Artisti Riuniti S.r.l., Centro Teatrale Meridionale Soc. Coop., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a. del D.D.G. del 30.6.2025, Rep. n. 749, adottato dal Direttore Generale

del “Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo” presso il Ministero della cultura, con cui è stata respinta la domanda di ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentata dal ricorrente per il settore di cui all'art. 13, comma 1, (Imprese di produzione teatrale);

b. dell'afferente Verbale n. 6/2025 del 4 e 5 giugno 2025 denominato “DG-S|30/06/2025|VERBALE 37” (doc. 2) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione Consultiva per il Teatro, così come riportate, nonché dei punteggi riportati nella scheda denominata “DG-S|30/06/2025|VERBALE 37 - Allegato Utente 1 (A01)” (doc. 3), allegata al predetto verbale n. 6/2025 del 4 e 5 giugno 2025 (a pag. 20 è presente la scheda del ricorrente);

c. del D.D.G. del 30.7.2025, Rep. n. 1200 adottato dal Direttore Generale del “Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo” presso il Ministero della cultura, con cui è stata decretata la definitiva non ammissione dell'organismo ricorrente in relazione all'istanza di riesame dallo stesso ritualmente presentata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell'art. 5 del decreto direttoriale 30 giugno 2025, rep. n. 749;

d. dell'afferente Verbale n. 8/2025 del 29.7.2025, denominato “DG-S|30/07/2025|VERBALE 48” doc. 5) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, comprese le valutazioni tecniche dei progetti multidisciplinari operate dalla Commissione consultiva per il teatro; nonché i punteggi riportati nella scheda denominata “DG-S|30/07/2025|VERBALE 48 - Allegato Utente 1 (A01) (doc. 6) allegata al verbale n. 8/2025 citato.

e. del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 (doc. 7), recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo” e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei

parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2025 - 2027, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente.

f. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto al ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione del ricorrente al contributo per il triennio 2025-2027;

g. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente,

e per la condanna

dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni dedotte necessitino di un approfondimento da effettuarsi nella più consona sede di merito, impregiudicata ogni valutazione anche in ordine al profilo di rito della ricevibilità del ricorso (avuto riguardo a quanto eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella propria memoria difensiva), e che le ragioni di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione

del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm., conseguentemente fissando per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 5 maggio 2026;

Ravvisata l'esigenza – per ragioni di economia processuale e velocizzazione delle tempistiche della fase di merito – di disporre sin da ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati non evocati in giudizio, ossia tutti gli organismi ammessi al contributo a valere sul FNSV per il settore di cui all'art. 13, comma 1, D.M. n. 463/2024 (Imprese di produzione teatrale), con autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, co. 3, cod. proc. amm., per la quale il Collegio prescrive le seguenti modalità:

- entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: *i*) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; *ii*) il numero di registro generale del presente procedimento; *iii*) il nominativo della stessa parte ricorrente; *iv*) gli estremi dei provvedimenti impugnati; *v*) la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo FNSV 2025-2027 per il settore “Imprese di produzione teatrale” ex art. 13, co. 1 del D.M. n. 463/2024, con esonero dall'indicazione nominativa degli stessi; *vi*) un sunto del ricorso; *vii*) il testo integrale della presente ordinanza;
- entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di rinviare al definitivo la definizione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 maggio 2026.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Virginia Giorgini, Referendario

L'ESTENSORE

Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO